



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 luglio 2009 (16.07)  
(OR. fr, de)**

**11140/09  
ADD 1 REV 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0182 (COD)**

---

**CODEC 865  
COMPET 325  
DRS 45**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/Consiglio

---

n. prop. Com.: 13548/08 DRS 37 COMPET 359 CODEC 1229

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni **[prima lettura]**  
- Adozione dell'atto legislativo (AL + D)  
Dichiarazioni

---

**Dichiarazione della delegazione austriaca**

L'Austria appoggia la finalità della direttiva di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese. In tal senso accoglie con favore molte delle misure previste.

L'Austria ribadisce tuttavia le seguenti considerazioni di fondo contro la direttiva, espresse più volte in occasione dei lavori del Gruppo: nella fusione di un'impresa controllata al 100% con l'impresa madre, a norma dell'articolo 25 della terza direttiva dovrebbe essere vietato esigere la convocazione di un'assemblea generale. La conversione in assenza di decisione dell'assemblea generale non è tuttavia compatibile con i principi fondamentali del diritto societario austriaco – in particolare con la ripartizione delle competenze tra consiglio di amministrazione (direzione) e assemblea generale

(azionisti) e con il sistema di tutela giuridica legato alla decisione dell'assemblea generale. La regolamentazione implica numerosissime modifiche del diritto nazionale cui non corrispondono vantaggi significativi in termini di oneri amministrativi a carico delle imprese, dal momento che un'assemblea generale di un'impresa controllata al 100% può essere tenuta con un minimo di spesa e di organizzazione.

Di conseguenza, l'Austria respinge la direttiva.

### **Dichiarazione della delegazione tedesca**

La Germania appoggia in linea di massima l'obiettivo di ridurre ulteriormente gli oneri amministrativi a carico delle imprese. Tuttavia la Germania non può dare il proprio accordo sulla direttiva.

Su due punti, rendere vincolanti quelle che finora erano opzioni di cui gli Stati membri potevano valersi non porta alcuna semplificazione ma, al contrario, comporta per la Germania un notevole aggravio degli oneri normativi. Si tratta della rinuncia all'assemblea generale dell'impresa controllata in caso di fusione o scissione all'interno del gruppo. Questa disposizione non è compatibile con la ripartizione di massima delle competenze prevista dal diritto societario tedesco tra consiglio di amministrazione e proprietari/azionisti rappresentati in sede di assemblea generale. Inoltre, la Germania è costretta a imporre alle sue imprese un obbligo, che finora non sussisteva, di acquisto delle azioni prima di una fusione all'interno del gruppo, sebbene la tutela degli azionisti di minoranza sia in questo caso adeguatamente garantita con altri mezzi.

La Germania apprezzerrebbe pertanto che in questi due casi le opzioni esistenti potessero essere mantenute. La Germania non comprende l'insistenza nel voler introdurre queste modifiche dopo che su altri tre punti, discostandosi dalla proposta originaria della Commissione, sono state mantenute o addirittura introdotte ex novo misure di snellimento solo di natura opzionale. Molte delle semplificazioni proposte nella direttiva sono già da tempo previste dalla vigente legislazione tedesca (possibilità di rinuncia da parte degli azionisti agli obblighi inerenti alle relazioni) o vi saranno introdotte con decorrenza 1° agosto 2009 (possibilità di pubblicazione elettronica in caso di fusioni e scissioni). In tal modo la Germania si è già adoperata in misura notevole per l'introduzione di misure di semplificazione e sgravio di costi che, a livello comunitario, diventeranno obbligatorie solo in futuro, dopo l'attuazione della direttiva.